

3° CIRCOLO DIDATTICO “BALDO BONSIGNORE”
MAZARA DEL VALLO

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO
RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
SARS-COV-2 PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

ANNO SCOLASTICO 2021/2022
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

TENUTO CONTO della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità sanitarie competenti in materia di contrasto alla diffusione del Virus Covid-19;

VISTA la Legge 24 marzo 2022, n. 24 “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, ha definito, anche con riferimento all’ambito scolastico, disposizioni urgenti per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19;

VISTA la **Nota ministeriale prot. n. 410 del 29/03/2022** avente ad oggetto: “Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2”;

VISTO il D.M. N° 82 del 31 marzo 2022 ovvero il Piano Scuola, per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, che sostituisce il Piano scuola adottato con decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 257;

VISTA la **Nota ministeriale prot. n.461 del 01/04/2022** **avente come oggetto:**” Prime indicazioni relative alle misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire dal 1/4/2022”

VISTA la **Nota ministeriale prot. n.695 del 05/04/2022** **avente come oggetto:**” – impiego delle certificazioni verdi (green pass base). Chiarimenti.

VISTA la **Nota ministeriale prot. n. 620 del 28/03 2022** avente ad oggetto: “Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022”

VISTO il D.M. N° 82 del 31 marzo 2022 ovvero il Piano Scuola, per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, che sostituisce il Piano scuola adottato con decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 257.

VISTA la delibera n°3 del Consiglio d’Istituto del 21/04/22

DELIBERA

l’approvazione dell’integrazione e l’aggiornamento di alcuni articoli del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2021/2022.

Art.5- Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico- Controlli e sanzioni

L’art. 4-ter.1 del decreto-legge 44/2021, introdotto dall’art. 8 del decreto-legge 24/2022, infatti, continua a imporre al personale scolastico l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter del medesimo decreto-legge 44/2021.

A decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito

secondo le modalità previste dal comma 4 decreto-legge 44/2021.

Si evidenzia che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 521 .

Si richiama l'attenzione sull'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 244 , che proroga al 30 aprile 2022 l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base per "chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione.

Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate.

Art. 10 - Misure di prevenzione durante le attività didattiche

Durante le normali attività all'interno dell'Istituto, il personale insegnante deve:

- indossare sempre la mascherina chirurgica (vedi punto 4). Gli allievi dell'Infanzia non devono indossare alcuna mascherina;
- verificare che in aula la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;
- seguire le ulteriori regole organizzative e/o comportamentali, coerenti con l'oggetto del presente Protocollo, che eventualmente fossero state introdotte nei regolamenti di laboratorio/aula attrezzata e di palestra, nonché vigilare sulla loro applicazione da parte degli allievi;
- vigilare, in aula e in ogni altro ambiente didattico in cui si trova ad operare (tranne che per l'Infanzia), sul rispetto del distanziamento di almeno 1 metro tra tutti gli allievi in situazioni statiche e sull'uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica; in mensa, sul rispetto del distanziamento di almeno 1 metro anche per gli allievi della scuola dell'infanzia;
- vigilare, in palestra, sul rispetto del distanziamento di almeno 2 metri tra tutti gli allievi;
- per la scuola d'infanzia non si rinviene l'obbligatorietà del mantenimento delle cosiddette "bolle" nei tempi educativi e scolastici, nonché in quelli pre e post. Si continueranno ad applicare i protocolli già definiti per l'accesso quotidiano, l'accompagnamento e il ritiro dei bambini.
- lavarsi e disinfettarsi le mani frequentemente, secondo le modalità previste vedi punto 6 ;
- vigilare sull'uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti di cui al punto 6;
- disinfettarsi le mani prima di utilizzare attrezzature di uso promiscuo (tastiere di pc, mouse, ecc.), che vanno preventivamente pulite e igienizzate dal personale collaboratore scolastico;
- far arieggiare ad intervalli regolari l'aula dove opera (5 minuti ogni ora), possibilmente tenendo aperta anche la porta, al fine di favorire la massima circolazione dell'aria;
- evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause durante il lavoro.

Art. 11- Spazi comuni -Accesso ai servizi igienici- Riunioni

Nei servizi igienici viene garantita un'adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le finestre.

Inoltre i servizi igienici vengono sottoposti a pulizia e disinfezione non meno di due volte al giorno e un numero maggiore di volte in relazione alla frequenza del loro utilizzo (vedi punto 6).

L'accesso ai servizi igienici da parte degli alunni sarà contingentato, consentendo l'uscita durante tutto l'arco della mattinata per evitare concentrazioni durante la pausa per la ricreazione. L'eventuale fila di attesa potrà consistere al massimo di 2 alunni per servizio igienico, che attenderanno rispettando il distanziamento di almeno 1 metro, evidenziato da apposita segnaletica, e indossando la mascherina. Il personale collaboratore scolastico assegnato al piano assicurerà il rispetto di tale disposizione.

L'accesso agli spazi comuni utilizzati per riunioni di ogni tipo è contingentato (salvo diversamente stabilito, il numero massimo di persone che possono utilizzarli contemporaneamente non può superare la metà dei posti a sedere presenti). Si deve sostare all'interno degli stessi per un tempo limitato allo stretto necessario, indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Al termine della riunione, si provvederà all'aerazione prolungata dell'ambiente.

Per ogni incontro in presenza autorizzato dal Dirigente Scolastico o dal Responsabile di plesso verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il numero massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e l'aerazione finale dell'ambiente.

Riunioni OO.CC. Collegio Docenti

Per il collegio dei docenti, visto il numero elevato dei docenti che lo compongono, in considerazione degli spazi della scuola non adeguati a contenere contemporaneamente il numero elevato dei docenti in seduta congiunta -sia in rapporto al DLGS81/2008 che in rapporto alla garanzia del distanziamento di almeno 1 metro – si conferma eccezionalmente la facoltà di convocare l'organo in modalità telematica appositamente regolamentato. (Regolamento per il funzionamento degli OO.CC. in modalità telematica).

Gestione di eventuali casi di SARS-CoV-2 e autodichiarazione genitori/ esercenti responsabilità genitoriale per riammissione figli a scuola.

Si sintetizzano di seguito le modalità della riammissione a scuola dei bambini in caso di assenza, secondo quanto disposto dal Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana, prot. N. 33108 del 24 settembre 2020 attraverso una circolare esplicativa, viste le "Indicazioni Operative per la Gestione di casi e Focolai di SARS-CoV-2 nelle Scuole e nei Servizi Educativi dell'infanzia". La suddetta circolare, nel caso di comparsa di sintomi Covid-19 a scuola, aggiunge ulteriore indicazione operativa di seguito riportata:

“Allo scopo di rendere più celere il processo di identificazione di eventuali casi positivi, la Scuola (referente, Dirigente Scolastico) **contestualmente alla famiglia, avviserà anche l'USCA di riferimento.**

Di seguito le modalità di riammissione a scuola con e senza certificazione medica:

RIAMMISSIONE CON CERTIFICAZIONE MEDICA

- **Nella Scuola dell'Infanzia, in caso di assenza per malattia superiore a 3 giorni**, la riammissione sarà consentita solo previa presentazione di idonea certificazione del pediatra o del medico di medicina generale, attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. **Una copia dovrà essere consegnata al docente della classe.**
- **Nella Scuola Primaria, in caso di assenza per malattia superiore a 10 giorni**, la riammissione sarà consentita solo previa presentazione di idonea certificazione del pediatra o del medico di medicina generale, attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.

Una copia dovrà essere consegnata al docente della classe, a cura dell'alunno stesso.

RIAMMISSIONE PRIVA DI CERTIFICAZIONE MEDICA

Nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria in caso di assenza per malattia **non superiorerispettivamente a 3o 10 giorni** (vedi sopra) priva di certificazione medica, o per motivi familiari e/o personali non legati a elementi riconducibili al Covid- 19, la riammissione sarà consentita solo previa autodichiarazione del genitore/tutore legale.

(All. 17)

Una copia dovrà essere consegnata al docente della classe, a cura dell'alunno stesso.

Gestione contatti con casi di positività CoViD

In vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo primo di aprile e a seguito del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022 contenente le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, il Ministero dell'Istruzione ha emanato la Nota MI n. 410 del 29/03/2022 con la quale vengono fornite le nuove indicazioni operative.

A. Prospetto di sintesi delle misure precauzionali per la scuola dell'infanzia

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Bambini	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

B. Prospetto di sintesi delle misure precauzionali per la scuola primaria

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Gli alunni della scuola primaria in isolamento, per via dell'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche. Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

Altresì si riportano misure precauzionali di carattere generale:

- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- la riammissione in classe degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico CoViD-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

Art. 17- Educazione fisica e uso promiscuo della palestra

Come già indicato, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto. In considerazione dell'approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all'aperto delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive. Con riferimento alle ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere fino alla conclusione dell'anno scolastico, si richiama la necessità di assicurare l'adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dopo ogni uso.